

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 03/07/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 31.3.2011 BE. El. impugnava la cartella esattoriale n. 02220110000188759 per la somma di Euro 174.409,19, relativa ad IVA, IRPEF ed IRAP con relative sanzioni ed interessi per l'anno 2005, eccependo l'illegittimità della cartella per "mancata sottoscrizione della stessa", per "mancata indicazione del responsabile del procedimento", nonché per la mancata informazione circa la data della consegna dei ruoli", concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato.

Costituendosi in giudizio l'Agenzia ribadiva la legittimità dell'iscrizione a ruolo, avvenuta dopo che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della ricorrente era divenuto definitivo, nonché l'infondatezza dei sollevati vizi propri della cartella impugnata. Concludeva per il rigetto del ricorso.

Questa Commissione rigettava l'istanza di sospensione cautelare della cartella impugnata.

All'esito dell'udienza, rileva la Commissione l'infondatezza del ricorso per le ragioni che seguono:

- circa il rilievo relativo all'omissione dell'indicazione del responsabile del procedimento, si rappresenta che a pag.2 della cartella di pagamento viene indicato il nominativo del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, nella persona del dott. An. LU., mentre a pag. 4 della medesima cartella viene indicato il responsabile del procedimento della emissione e notificazione della cartella, nella persona del dott. Ma. VI.;
- circa l'omessa sottoscrizione della cartella, si osserva come per consolidata giurisprudenza (cfr. da ultimo sentenza n. 4757, V^a Sezione Corte Cassazione del 27.2.2009) la mancanza della sottoscrizione non renda invalida la cartella, allorché quest'ultima sia inequivocabilmente, come nella fattispecie, riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterla;
- circa la mancata informazione della data della consegna dei ruoli il ricorrente non spiega da dove discenda la pretesa illegittimità. Resta il fatto che nella fattispecie sono specificamente indicati il numero di protocollo del ruolo ordinario e la data in cui tale ruolo è stato reso esecutivo, oper cui anche questa terza censura operata dal ricorrente appare priva di valenza.

L'impugnazione va dunque rigettata, perché infondata. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 1.500,00.

P.Q.M.

Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa, che liquida in Euro 1.500,00.